



COMUNE DI OSIMO

Regolamento per l'utilizzo dell'area di sosta "Plein Air".

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area attrezzata di sosta temporanea, in seguito citata come "Area sosta camper" sita in via De Gasperi; l'area può essere gestita direttamente dal Comune di Osimo o affidata in gestione a terzi (di seguito: gestore)

Articolo 1 – Generali

1. L'area è costituita da n. 7 stalli, allestite con colonnine per l'erogazione di energia elettrica
2. Detta area è dotata di illuminazione pubblica, di impianto per lo scarico delle acque grigie e nere, di erogazione acqua potabile; ogni piazzola è munita di allaccio alla rete elettrica.
3. La sosta è consentita solo sugli stalli delimitati, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dall'Amministrazione per raduni, manifestazioni o altro.
4. L'area di sosta non è custodita, l'Amministrazione Comunale, o il gestore, non rispondono di furti e/o danni alle cose e/o persone che si verificassero all'interno dell'area. L'apprestamento riveste i caratteri di "parcheggio qualificato" e non è custodito. La gestione non risponde della sottrazione di merci, valori o di altri beni né di danni provocati da altri utenti.
5. L'area, rivolta a soddisfare le esigenze dei turisti itineranti non è prenotabile, è destinata esclusivamente ai caravan e autocaravan e pertanto ne è vietato l'utilizzo agli utenti muniti di carrelli tenda, tende ed altri apprestamenti ricettivi. La sua capacità massima è pari a 7 posti.
6. L'area camper è dotata di impianto di videosorveglianza, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 "GDPR"

Articolo 2 – Accesso nell'area e tariffa

1. La sosta all'interno dell'area camper è permessa agli autocaravan, così come definiti dall'art.54 c.1 lettera m) del D.Lgs. n.285/1992: *".. veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.."*; per "sosta" si intende quanto disposto dall'art.185 del Codice della Strada;
2. L'accesso all'area camper è vietato ad ogni altra categoria di veicoli o rimorchi (es. caravan, carrelli-tenda) o qualsiasi altro mezzo non compreso o non conforme nella categoria ammessa e



COMUNE DI OSIMO

comunque in stato di degrado tale da creare disturbo agli altri utilizzatori; è ammesso l'accesso dei mezzi di polizia, dei mezzi di soccorso, dell'Amministrazione Comunale e del gestore.

3. Gli eventuali veicoli, diversi da quelli autorizzati, abusivamente entrati all'interno del parcheggio saranno immediatamente allontanati o, se lasciati in sosta, rimossi coattivamente, con le relative sanzioni e spese a carico del conducente/proprietario.
4. L'accesso all'area di sosta ed ai servizi è subordinata, qualora previsto, al pagamento delle somme dovute in ragione della durata della sosta, secondo le tariffe i cui importi sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale. Le tariffe per l'accesso e la sosta devono essere esposte al pubblico.

Articolo 3 – Modalità operative accesso/uscita

1. Prima di accedere all'area camper, l'utente deve registrarsi sul sito internet del Comune o del gestore inserendo i propri e ricevendo un SMS con un codice alfanumerico
2. L'utente potrà accedere all'area inserendo il codice ricevuto nell'apposita tastiera installata nella colonnina d'entrata e usufruire dei servizi
3. In caso di malfunzionamenti dei sistemi automatici, emergenze o smarrimento della card, l'utente potrà contattare il numero di telefono 071-7132727 con orario 06:00 – 23:00

Articolo 4 – Durata della sosta

1. La sosta all'interno dell'area è permessa per un massimo di 72 ore non ripetibili entro un periodo di 90 giorni da conteggiare a partire dal giorno in cui si termina la sosta precedente.

Articolo 5 – Obblighi e divieti

1. La sosta dei veicoli è consentita solo nelle apposite piazzole.
2. I veicoli devono essere posizionati con le ruote anteriori rivolte verso il viale interno dell'area.
3. E' vietata qualsiasi forma di campeggio, così come definito dall'art. 185 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285, o deposito di materiali all'esterno dei veicoli.
4. All'interno dell'Area Camper è vietato:
 - occupare lo spazio oltre la delimitazione dell'area di sosta assegnata (anche mediante apertura di tende parasole od altro).
 - sostare lungo il viale interno o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli. E' altresì vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area o comunque in modo tale da rendere difficoltosa la manovra di ingresso o di uscita.



COMUNE DI OSIMO

- lo scavo di buche, anche di piccole dimensioni;
 - l'asportazione ed il danneggiamento di materiali ed oggetti di proprietà comunale;
 - il gioco con palloni od oggetti da lancio;
 - la circolazione di cani privi di guinzaglio;
 - il lavaggio e lo stendimento dei panni fuori dai mezzi;
 - il transito e la sosta di veicoli a motore diversi da quelli autorizzati;
 - la sosta prolungata delle vetture con il motore acceso;
 - l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili all'interno dell'area;
 - tenere accese dette apparecchiature radio/televisive a volume eccessivo creando disturbo, specie nelle ore serali/notturne.
 - lasciare animali incustoditi all'interno del camper in modo da metterne a rischio l'incolumità; l'eventuale abbandono di animali in condizioni tali da potersi qualificare come maltrattamento sarà segnalato dal Gestore dell'area camper alle Autorità per gli interventi di loro competenza.
 - danneggiare in qualsiasi modo le piante e le zone verdi presenti nell'area camper.
 - modificare/alterare/danneggiare in qualsiasi modo lo stato dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature presenti nei posteggi e nelle aree di uso comune.
5. Durante lo stazionamento, è unicamente consentito l'utilizzo degli stabilizzatori di cui i veicoli sono normalmente dotati, purché dal loro impiego non derivi pericolo od intralcio per gli utilizzatori del parcheggio, un'occupazione di spazi eccedenti rispetto alla piazzola di sosta assegnata o danno alla pavimentazione della piazzola stessa.
6. Gli utenti possono:
- procedere all'approvvigionamento dell'acqua e allo scarico delle acque reflue nell'apposito impianto secondo le modalità individuate dal gestore.
 - prelevare acqua potabile dall'apposita presa presente presso il punto carico/scarico all'interno dell'area
7. L'utilizzo dell'acqua è consentito per soli scopi igienico-sanitari ed alimentari.
8. Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori e nel rispetto della normativa vigente in materia.
9. Ai sensi dell'art.185, commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare, grigie e nere su strade ed aree pubbliche al di fuori dell'impianto di smaltimento igienico sanitario presente nell'area di sosta. La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.Lgs. n. 285/1992.



COMUNE DI OSIMO

10. Nei veicoli parcheggiati nell'area possono essere ospitate solo le persone che viaggiano a bordo del veicolo e, in ogni caso, gli occupanti non devono essere in sovrannumero rispetto ai posti indicati nella carta di circolazione.
11. I minorenni presenti all'interno dell'area camper devono essere mantenuti sotto la costante custodia degli adulti responsabili a cui sono affidati.
12. I possessori di animali da compagnia, (cani, gatti, conigli, ecc...), hanno l'obbligo tassativo di raccogliere le deiezioni dei propri animali come stabilito dal vigente regolamento comunale in materia.
13. Il corretto uso dell'allaccio elettrico messo a disposizione nelle piazzuole è soggetto all'esclusiva responsabilità dell'utente, che dovrà utilizzare cavi, giunti e prese a norma di legge, così da evitare ogni pericolo per persone e cose.
14. E' severamente vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido, che non sia quello consentito dal presente regolamento.
15. In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale, l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione a proprie spese.
16. Laddove si rendessero necessari urgenti interventi tecnico-manutentivi o per altre comprovate necessità di sicurezza od igiene rappresentate da Autorità competenti, i conducenti dei mezzi in sosta dovranno prontamente spostare l'automezzo, così da consentire l'effettuazione delle dovute attività. In caso di rifiuto allo spostamento o di assenza del conducente, i mezzi potranno essere rimossi coattivamente, con spese a carico dell'utente. In ogni caso, l'utente non potrà avanzare alcuna pretesa al Comune, o all'eventuale gestore, per il possibile disservizio, restando fermi gli obblighi tariffari relativi al periodo di sosta.

Articolo 6 - Sanzioni

1. Con la registrazione nel sito internet l'utente dell'area di sosta accetta integralmente le disposizioni del presente Regolamento e le eventuali tariffe relative alla sosta ed ai servizi offerti, risultando appieno assoggettato alla specifica disciplina regolamentare ed alle pertinenti norme generali e di settore.
2. Gli utenti sono tenuti a rispettare tutte le norme di comportamento stabilite dal presente Regolamento, conformandosi senza ritardo ad eventuali richiami/diffide.
3. La violazione del presente regolamento, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, può comportare l'immediato allontanamento dall'area di sosta.
4. La sosta in tali aree per oltre 72 ore prevede una sanzione da 150 a 300 €. In caso di recidiva la sanzione raddoppia (L.R. 9/06; D.G.R. 31/10/07)



COMUNE DI OSIMO

5. Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti e nelle altre disposizioni richiamate, ogni infrazione alle norme del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).
6. L'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate è di competenza della Osimo Servizi Spa e per l'attività sanzionatoria del Comune tramite il Corpo di Polizia Municipale, è disciplinata dalla L. 24 Novembre 1981 n. 689.
7. Qualora la gestione dell'area sia affidata ad un gestore esterno lo stesso è impegnato a collaborare con il Corpo di Polizia Municipale nell'attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni e delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate.

Articolo 7 – Richiami normativi e norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia rinviando in particolare il seguente testo normativo:
LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, n. 9 - Testo unico delle norme regionali in materia di turismo
2. Disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.